FEDERCALCIO SERVIZI SRL

Procedura Whistleblowing

Approvata dal Cda in data 15.12.2023

INDICE

| 1. | INTRODUZIONE | 3 |
|-----------|--|-------------|
| 2. | DEFINIZIONI | 3 |
| <i>3.</i> | AMBITO DI APPLICAZIONE | 6 |
| 4. | OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI | 6 |
| 5. | CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA | 7 |
| 5.1 | Il Gestore delle segnalazioni | 8 |
| 5.2 | Gestione della Segnalazione | <u>10</u> |
| 5.2.1 | .Analisi preliminare della Segnalazione | <u>10</u> |
| 5.2.2 | Gestione della Segnalazione interna | 10 |
| 5.2.3 | Decisione sulla Segnalazione | 11 <u>1</u> |
| 6. | MISURE DI PROTEZIONE | 11 <u>3</u> |
| 7. | RISERVATEZZA | 12 <u>4</u> |
| 8. | DATA PROTECTION | 13 <u>5</u> |
| 9. | SANZIONI | 14 <u>6</u> |
| 10. | CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA | 15 <u>7</u> |
| 11. | FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL WHISTLEBLOWING | 15 |
| 12. | AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA | 16 |

1. INTRODUZIONE

La presente procedura regolamenta l'effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti nell'ambito dell'attività di Federcalcio Servizi Srl (di seguito "FCS" o la "Società").

La presente procedura è stata predisposta in conformità alla normativa e alle linee guida che trovano applicazione nell'ordinamento italiano in materia di *whistleblowing* e, in particolare:

- al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un Contesto Lavorativo;
- al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, modificato dal decreto sopra citato;
- alle linee guida dell'ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, e al parere sullo schema delle suddette linee guida dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. **DEFINIZIONI**

| "ANAC" | l'Autorità Nazionale Anticorruzione |
|-----------------------|---|
| la " Società " | Federcalcio Servizi S.r.l. |
| "GDPR" | Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 |
| "Codice Privacy" | il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni |

| "2 | |
|------------------------------|--|
| "Contesto Lavorativo" | le attività lavorative o professionali, presenti o passate, |
| | svolte nell'ambito dei rapporti con la Società, attraverso le quali indipendentemente dalla natura di tali attività, |
| | una persona acquisisce informazioni sulle violazioni che |
| | rientrano nell'ambito applicativo della presente |
| | Procedura. |
| "Decreto 231": | il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e |
| | integrazioni |
| "Decreto Whistleblowing" | il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 |
| | |
| "Gestore delle segnalazioni" | L'Organismo di Vigilanza individuato quale destinatario |
| | e gestore delle Segnalazioni ai sensi dell'art. 4 del |
| | Decreto Whistleblowing e autorizzato al trattamento |
| | dei dati/designato responsabile del trattamentoai sensi |
| | del GDPR |
| "Direttiva" | la Direttiva (UE) 2019/1937 e successive modifiche e |
| | integrazioni |
| "Modello 231" | il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal |
| | Decreto 231, adottato dalla Società |
| "Organismo di Vigilanza | l'organismo di vigilanza istituito da Nome Azienda ai |
| o " OdV" | sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello |
| | stesso |
| "Persona/e Coinvolta/e" | La persona fisica o giuridica menzionata nella |
| | Segnalazione come persona alla quale la violazione è |
| | attribuita o come persona comunque implicata nella |
| | violazione segnalata |

| "Piattaforma" | la piattaforma informatica attivata, tramite la quale la Società ha istituito il proprio canale di segnalazione interna |
|---|---|
| "Procedura" o "Procedura Whistleblowing" | la presente procedura |
| "Segnalanti/e" | i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti |
| "Segnalazione" | la segnalazione effettuata in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile in materia di whistleblowing |
| "Soggetti Collegati" | i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto <i>Whistleblowing</i> prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo Contesto Lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto |

grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura definisce le caratteristiche essenziali, le modalità di presentazione e i compiti dei soggetti preposti alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione della procedura eventuali procedimenti disciplinari e/o giudiziari attivati dalla società, per il tramite delle funzioni deputate, all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

La presente Procedura non si occupa delle segnalazioni esterne (presentate all'ANAC) né delle divulgazioni pubbliche, per le quali occorre fare riferimento alle specifiche previsioni del Decreto Whistleblowing e alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni che possono essere segnalate sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, nonché violazioni del codice etico;
- 2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;

sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi con riferimento alla normativa *privacy*) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- 4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4) che precedono;

Il Decreto *Whistleblowing* non trova applicazione per le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono ai propri rapporti di lavoro o ai rapporti di lavoro con il proprio superiore gerarchico: <u>pertanto, le Segnalazioni di questo tipo nonverranno trattate ai sensi della presente Procedura</u>.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato ai sensi del Decreto *Whistleblowing* il seguente canale di Segnalazione interna, tramite una Piattaforma online dedicata, che consente l'invio in modalità informatica di Segnalazioni e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e delle Persone Coinvolte nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/federcalcio-servizi

Dopo la registrazione alla piattaforma saranno fornite le credenziali di accesso che dovranno essere accuratamente conservate dal Segnalante per poter accedere nuovamente alla segnalazione e interagire con il Gestore delle segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento e l'esito della segnalazione effettuata. Qualora si abbia la necessità di recuperare le credenziali di accesso, occorrerà seguire l'apposita procedura descritta in piattaforma.

Il canale di Segnalazione interna consente segnalazioni in forma scritta e segnalazioni in forma orale (tramite il caricamento di un *file* audio). Su richiesta del Segnalante, è inoltre possibile effettuare la segnalazione nell'ambito di un incontro personale con il Gestore, che va concordato sempre tramite la piattaforma.

Nel caso di Segnalazione orale, è prevista la possibilità – tramite la Piattaforma e previo consenso del Segnalante – di documentare a cura del Destinatario il contenuto della Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale della stessa.

La Società invita i Segnalanti ad effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le generalità del segnalante, fatta comunque salva la possibilità di effettuare una segnalazione anonima.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Tali elementi sono richiesti dalla Piattaforma informatica nel corso del processo guidato di invio della Segnalazione.

5.1 Il Gestore delle segnalazioni

La Società ha individuato quale destinatario e gestore delle Segnalazioni l'Organismo di Vigilanza della Società.

Nell'ipotesi in cui dovessero emergere situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi al momento della ricezione della segnalazione da parte di uno dei tre membri indicati come Gestore, la gestione della Segnalazione sarà in carico agli altri due membri.

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni di conflitto di interessi (ad esempio perché il Gestore stesso è oggetto della segnalazione) il Segnalante potrà utilizzare il canale di comunicazione esterno dell'ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), ovvero, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Whistleblowing, effettuare una divulgazione pubblica (cfr par. 10).

5.2 Gestione della Segnalazione

5.2.1. Analisi preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c) classifica la Segnalazione
 - <u>"ammissibile"</u> quando la stessa risulta essere stata inviata in conformità al Decreto Whistleblowing e alla presente Procedura e la violazione segnalata rientri nel campo di applicazione del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura;
 - <u>"non ammissibile"</u> e l'archivia, quando la stessa è manifestamente infondata, per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto Whistleblowing e indicate al paragrafo 3 della presente Procedura;
- d) la Segnalazione ha un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) viene prodotta solo documentazione, in assenza di una Segnalazione di condotte illecite.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore della Segnalazione può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la Piattaforma.

Nel caso di Segnalazione "non ammissibile", il Gestore della Segnalazione dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante – tramite la Piattaforma – le ragioni dell'archiviazione.

La Segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quello indicato nella presente Procedura deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Gestore della segnalazione, dandone contestuale notizia al Segnalante.

5.2.2. Gestione della Segnalazione interna

Nel gestire la Segnalazione, il Gestore della segnalazione svolge le seguenti attività:

- a) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e se necessario richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la Piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, e assicura che l'indagine sia accurata, equa, imparziale e tuteli la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto segnalato;
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove l'approfondimento richieda tempi superiori ai 3 mesi, il Gestore può fornire un riscontro interlocutorio al segnalante entro i termini sopra indicati;
- d) in caso di permanenza in essere della condotta denunciata (o di sua imminente realizzazione, se non ancora compiuta), può richiedere alle funzioni competenti di assumere provvedimenti cautelari idonei a interromperla o prevenirla.

Il Gestore ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati (ad es. avvocati), nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura. Il Gestore evita di rivelare a tali soggetti informazioni che non siano indispensabili a ottenerne un supporto effettivo. Con particolare riferimento alle informazioni da cui si possa desumere l'identità del Segnalante o delle persone coinvolte, si applicano le limitazioni previste dalla normativa e dal paragrafo 7 (RISERVATEZZA) della presente procedura.

Il Gestore ha, inoltre, la facoltà di sentire le Persone Coinvolte e di acquisire dalle stesse osservazioni scritte e documenti.

Salvo nei casi in cui ciò si renda indispensabile il Gestore, per lo svolgimento dei propri compiti e per la conservazione dei documenti, utilizza il Portale online dedicato (protetto da adeguate misure di sicurezza, tra cui la crittografia) evitando di ricorrere a strumenti non sicuri.

La Segnalazione e relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

5.2.3. Decisione sulla Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione e per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Ove il Gestore ravvisi la fondatezza della segnalazione, lo stesso deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni, i quali adotteranno le misure ritenute opportune per accertare responsabilità individuali ed eventualmente interessare le Autorità competenti, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

A tal fine il Gestore fornisce agli organi competenti una relazione che riassume l'iter dell'indagine ed espone le conclusioni a cui è giunto, fornendo eventuale documentazione a supporto.

L'organo preposto è il Consiglio di Amministrazione; nei casi di conflitti di interessi (qualora ad esempio uno o più componenti del CdA siano coinvolti nella segnalazione) il Gestore riferisce invece al Collegio Sindacale e alla Funzione Internal Auditing.

Ove ne ricorrano i presupposti, FCS si riserva la facoltà di denunciare i fatti oggetto della segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

6. MISURE DI PROTEZIONE

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante

e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- protezione dalle ritorsioni, comprendendo:
- la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
- la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- esclusioni della responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto (salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi siano fondati motivi per ritenere che la stessa sia necessaria per svelare la violazione e
 - o sussistano le condizioni di cui ai successivi punti a) e b);
- esclusioni della responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
 - sanzioni (indicate nella presente Procedura) a carico di chi commettesse ritorsioni nei confronti del Segnalante.

FCS protegge il Segnalante in buona fede, pertanto, le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito delle violazioni di cui al paragrafo 3 della Procedura (*i.e.* Segnalazione in buona fede);
- b) la Segnalazione sia effettuata in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione sopra elencate trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato.

7. RISERVATEZZA

Salvo i casi previsti dalla legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il

consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

L'identità del segnalante può essere rivelata – solo previo suo consenso esplicito – nell'ambito di un procedimento disciplinare interno, quando una contestazione sia fondata in tutto o in una parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. In questi casi, se il Segnalante non acconsente alla rivelazione della sua identità, la Segnalazione non può essere utilizzata nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

8. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di Segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Nel caso di professionisti che trattino i dati in qualità di autonomi titolari (ad es. consultazione di avvocati per l'acquisizione di un parere legale), gli stessi devono comunque assumere una formale obbligazione di riservatezza.

I Gestori sono autorizzati a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'informativa è messa a disposizione mediante:

- Pubblicazione sulla pagina web del sito aziendale dedicata al whistleblowing;
- Link (alla pagina di cui sopra) inserito nel Portale online;
- Invio via email a tutti i dipendenti e collaboratori con apposita circolare. // pubblicazione sulla intranet aziendale

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Nei casi in cui sussistano dubbi sulla pertinenza dei dati rispetto alla segnalazione, il gestore evita qualsiasi loro trattamento eccetto la conservazione sino alla chiusura della segnalazione (conservazione ammessa data la difficoltà di valutare con certezza l'inutilità di un dato mentre sono ancora in corso gli accertamenti, e la necessità di documentare la correttezza delle attività di gestione della segnalazione).

9. SANZIONI

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, è soggetto a sanzioni pecuniarie da partedell'ANAC, colui che si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle
 Segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, soggette alle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231 (ove applicabili).

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nelle ipotesi previste dalla legge (artt. 6 e 15 del Decreto Whistleblowing) il Segnalante – ferme restando le protezioni previste dalla normativa e dalla presente Procedura - può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito dall'ANAC (accessibile sul sito della stessa) o procedere a una divulgazione pubblica.

Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata al whistleblowing sul sito di ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

11. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL WHISTLEBLOWING

La presente Procedura sarà:

- esposta in bacheca sui luoghi di lavoro;
- inviata via mail ai dipendenti con apposita circolare // pubblicata nella intranet aziendale;
- pubblicata in un'apposita sezione del sito web della Società, in modo da essere accessibile
 anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, rientrano tra le categorie
 dei possibili segnalanti come sopra indicati.

La Procedura sarà resa disponibile anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.

12. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La Procedura sarà oggetto di aggiornamento periodico in modo da assicurare il costante allineamento alla normativa e in ragione dell'evoluzione dell'operatività e dell'organizzazione aziendale.